



Regione Molise



DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DIREZIONE AREA IV

*Soluzione multiplatforma
per la gestione unificata del tracking e del ticketing
per le aziende di trasporto passeggeri
della Regione Molise.*

[CIG: 641965206C]

DISCIPLINARE DI GARA

Soluzione multiplatforma per la gestione unificata del tracking e del ticketing per le aziende di trasporto passeggeri della Regione Molise.

[CIG: 641965206C]

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la partecipazione alla selezione e per la presentazione dell'offerta.

SOMMARIO

- 1. Premesse e oggetto dell'affidamento*
- 2. Normativa applicabile*
- 3. Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto*
- 4. Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto*
- 5. Luogo di esecuzione*
- 6. Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l'appalto*
- 7. Requisiti di partecipazione alla gara: requisiti di idoneità professionale*
- 8. Requisiti di ordine generale*
- 9. Requisiti di capacità economico-finanziaria*
- 10. Requisiti di capacità tecnico-professionale*
- 11. Ulteriori requisiti per la partecipazione alla presente gara-subappalto*
- 12. Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria*
- 13. Partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi: disposizioni generali*
- 14. Specificazioni inerenti la partecipazione dei Raggruppamenti temporanei di imprese*
- 15. Disposizioni comuni inerenti la partecipazione dei consorzi*
- 16. Consorzi ordinari*
- 17. Consorzi stabili*
- 18. Aggregazione di imprese di rete - Forme aggregative ulteriori*
- 19. Requisiti dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi*
- 20. Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto*
- 21. Metodo di valutazione delle offerte*
- 22. Criteri di valutazione delle offerte*
- 23. Modalità di attribuzione dei punteggi alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta*
- 24. Modalità di attribuzione del punteggio alla parte economica dell'offerta*
- 25. Modalità di presentazione delle offerte*
- 26. Contenuto della Busta "A" – "Documentazione amministrativa"*
- 27. Contenuto della Busta "B" – "Offerta tecnico-qualitativa"*
- 28. Contenuto della Busta "C" – "Offerta economica"*
- 29. Garanzie a corredo dell'offerta*

- 30. Operazioni di gara
- 31. Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse
- 32. Aggiudicazione provvisoria
- 33. Aggiudicazione definitiva
- 34. Stipulazione del contratto di appalto
- 35. Cause di esclusione e sanzione ex art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2009
- 36. Documentazione di gara e informazioni relative al procedimento di gara
- 37. Comunicazioni e altre informazioni relative al procedimento di gara
- 38. Informazioni sulla pubblicità del bando e sull'esito della gara. Procedure di ricorso
- 39. Diritto di accesso
- 40. Trattamento dei dati

ART. 1 Premesse e oggetto dell'affidamento

1. In relazione al contesto normativo e amministrativo in cui è inserito il servizio da affidare, si rinvia alla documentazione indicata all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.
2. La Regione Molise (di seguito chiamata Stazione appaltante o Amministrazione) intende realizzare una multipiattaforma per la gestione unificata del tracking e del ticketing per le aziende di trasporto su gomma passeggeri. Tali servizi sono descritti in dettaglio all'art.8 del Capitolato.
3. Le attività e le prestazioni, i requisiti di qualità richiesti, le modalità di esecuzione e le condizioni di espletamento dei servizi sono indicati nel Capitolato.
4. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.27 comma 3 del D.lgs 163 del 2006 secondo le modalità riportate all'art. 10 del Capitolato.
5. Le attività oggetto del presente appalto rientrano nella categoria di servizi N. 20 – Campobasso – Codice NUTS: ITF22 numero di riferimento CPV: da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e 98361000-1, di cui all'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 .
7. Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. 641965206C
8. La procedura di gara è stata indetta con determinazione n.6880 del 23-11-2015 del Servizio Centrale Unica di Committenza in esecuzione alla deliberazione di Giunta regionale n.34 del 22/01/2015.
9. La gara è finanziata con fondi propri del Bilancio della Regione Molise

ART. 2 Normativa applicabile

1. L'aggiudicatario viene individuato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 83 del Codice dei contratti pubblici.
2. Trattandosi di appalto di beni e servizi di cui all'allegato II B, si applicano gli art. 65, 68 e 225 del Codice dei contratti, nonché le norme espressamente richiamate nel presente disciplinare e negli altri documenti di gara, applicate in quanto attinenti a principi di carattere generale, ovvero per una migliore conduzione della selezione e del rapporto negoziale con il concorrente aggiudicatario.
3. L'Amministrazione, in particolare, individua come applicabili alla procedura di aggiudicazione del presente appalto:
 - ✓ Gli articoli contenuti nei capi II III IV e VI della L.R.T. 13 luglio 2007 n. 38;

- ✓ Specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici, individuate come applicabili a singole fasi della procedura di aggiudicazione.

4. Le disposizioni individuate dagli artt. da 113 a 120 del Codice dei contratti pubblici si intendono come applicabili all'esecuzione del contratto di appalto derivante dalla presente procedura di gara.

ART. 3 Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto

1. Il contratto relativo al presente appalto ha la durata di 78 mesi, a decorrere dalla data di consegna.
2. L'Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere a nuovi affidamenti per servizi analoghi nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 57, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi.

ART. 4 Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto

1. L'importo complessivo a base di gara, compresa eventuale ripetizione di cui all'art. 3.2, è determinato in **€ 1.757.000=**, al netto dell'IVA.

ART. 5 Luogo di esecuzione

L'aggiudicatario realizza le attività di formazione previste in relazione al presente appalto presso:

- Le sedi che l'aggiudicatario ha individuate, per la somministrazione delle attività frontali.
- Le sedi delle Ditte di trasporto Molisane.
- La sede preposta della Regione Molise.

In affiancamento al personale coinvolto nel progetto.

ART. 6 Specificazioni inerenti ai soggetti ai quali può essere affidato l'appalto

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di seguito specificati, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti, costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere
 - a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative),
 - b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
 - c) (consorzi stabili),dell'art. 34, comma 1, del Codice;
 - b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere
 - d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
 - e) (consorzi ordinari di concorrenti),
 - e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
 - f) (gruppo europeo di interesse economico),dell'art. 34, comma 1, del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
 - c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2. Sono, pertanto, ammessi a partecipare alla gara:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e di cui alla successiva lettera h), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (nel prosieguo, anche aggregazione di imprese di rete); si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei Contratti; in relazione a tali soggetti verranno assunte a riferimento le indicazioni della AVCP contenute nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163";
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- h) i soggetti che possono essere qualificati come operatori economici prestatori di servizi, anche se con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale.

ART. 7 Requisiti di partecipazione alla gara: requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. 163/2006)

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l'ambito di attività riferito al presente appalto, la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
3. Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'albo delle società cooperative (D.M. 23 giugno 2004), mentre per le cooperative sociali è richiesta anche l'iscrizione all'albo regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione).
4. Per gli operatori economici prestatori di forniture con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività.

ART. 8 Requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/2006)

1. I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, assumendo a riferimento specificativo quanto precisato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo comma 2.

2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare che:

a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta, se la violazione non è stata rimossa;

e) non hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa, o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) non risulta nei loro confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) sono in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;

n) nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera b), non sussiste la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. [La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla AVCP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];

o) non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

3. In relazione alla dichiarazione di cui al precedente comma 2, lett. o) i soggetti che intendono partecipare alla gara allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

L'Amministrazione, nelle ipotesi previste dai precedenti punti esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

4. In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente comma 2. lett. b), c) e n) la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persone fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

5. Tali dichiarazioni devono pertanto essere rese, anche per gli institori, ossia coloro che sono preposti (art. 2203 Cod. civ.) dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209 Cod. civ.) cui l'imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all'esercizio di un'impresa pur non essendo preposto ad esso.

6. In relazione alle dichiarazioni:

- di cui al precedente comma 2, lett. c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- di cui al precedente comma 2, lett. e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di cui al precedente comma 2, lett. g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- di cui al precedente comma 2, lett. i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

8. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per la stazione appaltante l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.

9. In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

10. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

11. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

12. I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione (allegati al presente disciplinare) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare: in ogni caso devono rendere tutte le dichiarazioni richieste, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti per la partecipazione e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

13. Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, sono comunque tenuti a precisare tale situazione con la formula: "di non essere assoggettato alla normativa in materia di".

14. Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

ART. 9 Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/2006)

1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria dichiarando di aver realizzato, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato complessivo pari o superiore **€ 2.500.000,00 al netto di IVA**.

2. Il valore del fatturato specifico sopra richiesto è indicato secondo una proporzione volta a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'amministrazione. Si applica quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. (Nel caso che l'operatore economico sia attivo da una data che non consente di effettuare la media sul triennio in questione, il requisito dovrà essere parametrato sull'importo medio, rapportato a 12 mesi, del concorrente dalla data della sua costituzione fino al 31/12/2014).

3. L'Amministrazione, mediante i soggetti per essa operanti nella presente procedura di gara, provvede a verificare il possesso dei suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria dichiarati dai concorrenti con le modalità previste all'articolo 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e all'art 38 della L.R.T. n. 38 del 13/07/2007.

4. In relazione ai suddetti requisiti previsti al comma 1, illustrati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini del controllo sul loro possesso, come previsto all'articolo 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sarà acquisita, nel rispetto di quanto stabilito nello stesso D.P.R. 445/2000 e all'art. 13 commi 3 e 4 della legge n. 180/2011, la seguente documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara:

- dichiarazione, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato, in fase di procedura, relativamente al fatturato specifico medio;

ovvero

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi indicati all'art. 9, comma 1, del presente Disciplinare con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

- copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato o delle fatture emesse da cui sia possibile evincere la misura del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

5. Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singola Impresa è superiore al requisito minimo richiesto come indicato al comma 1, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

6. L'amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio la suddetta documentazione per comprovare i requisiti economico-finanziari, qualora disponibile presso altra pubblica amministrazione (Consiglio di Stato sez. III 26/9/2013 n. 4785).

ART. 10 Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 del D.Lgs. 163/2006)

1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale dichiarando:

a) Di aver eseguito nel triennio 2011-2012-2013 **servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto** (produzione e/o commercializzazione di software e connessi servizi di manutenzione e assistenza formativa) per un importo complessivo non inferiore a **€ 1.000.000,00** al netto dell'IVA.

2. In relazione ai suddetti requisiti previsti al comma 1, illustrati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini del controllo sul loro possesso come previsto all'articolo 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in attesa della piena operatività della BNCP di cui all'art. 6bis, comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., sarà acquisita, nel rispetto di quanto stabilito nello stesso D.P.R. 445/2000 e all'art. 13 commi 3 e 4 della legge n. 180/2011, la seguente documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara:

3. Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singola Impresa è superiore al requisito minimo richiesto come indicato al comma 1, lettera a), è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

4. L'amministrazione potrà provvedere ad acquisire d'ufficio la suddetta documentazione per comprovare i requisiti di capacità tecnico-professionale.

ART. 11 Ulteriori requisiti per la partecipazione alla presente gara

1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti a dichiarare:

a) di avere effettuato, ai fini della presentazione dell'offerta, il censimento dei rischi relativi alle prestazioni richieste, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza;

b) di osservare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e aver provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2007;

c) di aver verificato la disponibilità di un'organizzazione di lavoro, di personale, mezzi e attrezzature adeguate per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel Capitolato Speciale e nell'offerta prodotta in sede di gara e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 D.lgs. n. 81/2008;

d) di essere pertanto in grado di effettuare le prestazioni con le modalità previste nel Capitolato e nei termini contenuti nella propria offerta;

e) di aver preso conoscenza di tutti i documenti di gara, accettandoli integralmente in modo pieno e senza riserve, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta;

f) di garantire che i servizi offerti rispondano alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste nei documenti di gara e che siano conformi alle normative vigenti;

g) di osservare integralmente i contratti collettivi di lavoro del proprio settore, gli eventuali accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

h) di essere disponibile ad iniziare i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto;

i) di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione antimafia e a quanto previsto divieto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190;

j) di conoscere e di accettare tutte le norme in materia di subappalti e in particolare l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 12 Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria

1. I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
2. Ai fini dell'avvalimento, il concorrente allo scopo di dimostrare a questa Stazione appaltante che disporrà realmente delle risorse necessarie ad eseguire le prestazioni richieste e che, pertanto, l'impresa ausiliaria metterà a disposizione le adeguate risorse finanziarie tecnico organizzative per avviare e portare ad esecuzione il servizio, dovrà fornire tutta la documentazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e in particolare:
 - a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
 - f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia.
4. L'Amministrazione può inoltrare gli atti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di sollecitare l'intervento, anche sanzionatorio, della stessa, se possibile.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.
6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
7. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
8. In relazione alla gara regolata da tale disciplina non è consentito, a pena di esclusione in base a quanto stabilito dall'art. 49, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
10. Ai fini della partecipazione alla presente gara concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267, debbono avvalersi di impresa in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si deve impegnare a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie in ordine all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la

stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

11. Il suddetto obbligo deve risultare da uno dei seguenti documenti alternativi che il soggetto concorrente deve produrre in sede di gara:

- Contratto in originale oppure in copia conforme all'originale in base al quale l'impresa ausiliaria suddetta si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare al soggetto partecipante nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara e negli altri casi previsti dall'art. 186-bis comma 4 lett.b) del RD 267/1942;
- Ovvero, dichiarazione sostitutiva del soggetto concorrente attestante il legame giuridico ed economico, che esiste fra il soggetto concorrente e l'impresa ausiliaria, in quanto appartenenti entrambi allo stesso gruppo e dal quale legame discendono gli obblighi dell'impresa ausiliaria di fornire e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare al soggetto partecipante nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara e negli altri casi previsti dall'art. 186-bis comma 4 lett.b) del RD 267/1942.

ART. 13 Partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi: disposizioni generali

1. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

2. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi commi 4 e 5, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

3. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Amministrazione può recedere dall'appalto.

4. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

5. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma 2 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo contratto, in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006.

ART. 14 Specificazioni inerenti la partecipazione dei Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari, si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

3. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
4. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
5. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.
7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 15 Disposizioni comuni inerenti la partecipazione dei consorzi

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei consorzi tra cooperative e consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
2. I consorzi di cooperative e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 16 Consorzi ordinari

1. Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati anche ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.
3. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie/complementari, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Nel presente appalto non vi sono prestazioni classificabili come principali e secondarie / complementari.

ART. 17 Consorzi stabili

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40 del Codice dei contratti pubblici, assunto a riferimento, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. È vietata la partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.
3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'art. 118 del Codice dei contratti pubblici.
5. I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell'Amministrazione.
6. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal presente disciplinare di gara per l'affidamento di forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate.
7. Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.
8. In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei servizi o delle forniture affidate nel quinquennio antecedente.

ART.18 Aggregazione di imprese di rete - Forme aggregative ulteriori

1. L'art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; ad essi si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 37 del codice dei contratti, ai sensi del nuovo comma 15-bis dello stesso art. 37.

2. Ai fini della partecipazione alle gare occorre distinguere, a seconda del diverso grado di strutturazione della rete:

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: atteso il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda o l'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta. Può, infatti, ritenersi che, analogamente a quanto previsto dall'art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, con riferimento ai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), l'organo comune possa indicare, in sede di offerta, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: nel caso di rete priva di soggettività giuridica ma dotata di organo comune con potere di rappresentanza, quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto

formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: qualora il contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo per quanto attiene alla forma del mandato. Quanto alla forma del mandato, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, il mandato può avere, alternativamente, la forma di:

- a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD; in detta evenienza, si reputa che la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle sub a). In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio RTI, si applica integralmente la disciplina prevista dall'art. 37 del Codice.

3. In relazione alla realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione garantisce ai soggetti concorrenti in raggruppamento la possibilità di avvalersi di forme di stabilizzazione dell'associazione temporanea, anche successive all'eventuale affidamento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 19 Requisiti dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi/aggregazione di imprese di rete

1. I requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, previsti dai precedenti artt. 7 e 8, dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, in caso di di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. e bis) del D.Lgs.163/2006 (sia costituito che costituendo);
- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti, nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006.

2. Il requisito di capacità economico-finanziaria, previsto dal precedente art. 9, dovrà essere posseduto:

- in caso di Raggruppamento/aggregazione/consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f) del D.Lgs. n. 163/2006 (costituito ovvero costituendo), cumulativamente dal raggruppamento – aggregazione - consorzio, nella seguente misura minima:
 - Dall'operatore economico mandatario, nella misura minima del 60%;
 - Dagli operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 20% da parte di ciascun operatore raggruppato; e comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito stesso;
- in ogni caso l'impresa mandataria deve possedere il requisito relativo al fatturato medio annuo in misura maggioritaria;

3. I requisiti di capacità tecnico organizzativa, di cui al precedente art. 10, dovranno essere posseduti:

- riguardo al requisito di cui al comma 1, lett. a):

- in caso di Raggruppamento/consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f) del D.Lgs. n. 163/2006 (costituito ovvero costituendo):

- Dalla mandataria nella misura minima del 60%;
- Dalle mandanti nella della restante parte fermo restando che il raggruppamento nel suo insieme deve coprire il requisito nella misura del 100% e che l'impresa mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria;

- dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006; al consorzio stabile è consentito dimostrare il possesso del requisito attraverso le certificazioni dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto.

- riguardo al requisito di cui al comma 1, lett. b):

- Cumulativamente dal raggruppamento/consorzio, in caso di Raggruppamento /aggregazione/consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) e-bis), f) del D.Lgs. n. 163/2006 (costituito ovvero costituendo);
- Nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio stesso al quale è consentito dimostrare il possesso del requisito cumulando i requisiti propri con quelli dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto.

ART. 20 Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è affidato dall'Amministrazione previo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 82-83 del Codice dei contratti.

2. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART. 21 Metodo di valutazione delle offerte

1. Le offerte per la selezione sono composte di una parte tecnico-qualitativa (contenuta nell'offerta tecnico-qualitativa), nella quale devono essere esplicitati da ciascun partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica (contenuta nell'offerta economica).

2. L'offerta sarà valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:

- Adeguatezza della soluzione tecnico-qualitativa, risultanti dall'offerta tecnico-qualitativa.
- Prezzo delle prestazioni richieste all'aggiudicatario, risultante dall'offerta economica.

3. Considerando un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, a ciascuna componente dell'offerta viene attribuito, secondo l'ordine decrescente di rilevanza, il seguente punteggio massimo:

COMPONENTI DELL'OFFERTA SOGGETTI A VALUTAZIONE	PUNTI MAX
<i>Offerta tecnico-qualitativa</i>	80 punti
<i>Offerta economica</i>	20 punti

4. Risulterà aggiudicatario il concorrente che, in relazione all'offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto. In caso di parità di punteggio totale si procederà all'affidamento a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnico qualitativa. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

5. Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante con determinazione del responsabile competente per la spesa della fornitura, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e operante secondo quanto previsto dagli artt. 282 e 283 del DPR. n. 207/2010.

ART. 22 Criteri di valutazione delle offerte

1. L'aggiudicazione del presente appalto avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione (con i relativi pesi e sotto-pesi e con la specificazione della loro natura di elementi qualitativi o quantitativi), indicati nella tabella di seguito riportata, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al Regolamento del Codice dei contratti pubblici.

2. La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate al successivo art. 23 del presente disciplinare, ed in base agli elementi di valutazione di seguito indicati.

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA – P. MAX 80		
<i>Criteri e sotto criteri di valutazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Punti</i>
A. ADEGUATEZZA DELLA SOLUZIONE TECNICO-QUALITATIVA		50
A1 Modalità di interazione tra apparecchiature mobili e sistema centrale	Criterio qualitativo	8
A2 Facilità d'uso delle interfacce dell'applicativo	Criterio qualitativo	5
A3 Efficienza e ottimizzazione della ricerca delle soluzioni di viaggio	Criterio qualitativo	12
A4 Formazione del personale	Criterio qualitativo	15
A5 Servizi non previsti tra quelli richiesti, che arricchiscono il progetto, contribuendo al miglioramento, sia quantitativo che qualitativo, rispetto agli obiettivi indicati nel Capitolato, dei servizi erogati, facilitando l'accessibilità ai vari servizi.	Criterio qualitativo	10
B. PECULIARITA' DEL SOFTWARE		30
Sono esclusi dalla valutazione i servizi indicati come requisiti di ammissione. B1 Attinenza dei contenuti del video e rispondenza della demo interattiva alle specifiche richieste	Criterio qualitativo	18
B2 Caratteristica del software ad essere utilizzato anche in presenza di una pluralità di gestori	Criterio qualitativo	2
B3 Peculiarità del software di poter ottimizzare l'offerta regionale del trasporto pubblico su gomma in relazione alle peculiarità del territorio.	Criterio qualitativo	10

OFFERTA ECONOMICA – P. MAX 20		
C. PREZZO		20
C1	Attribuzione del punteggio massimo all'offerta più bassa e attribuzione di punteggi in modo inversamente proporzionale alle altre offerte, secondo la formula prevista dall'allegato P, parte II del D.P.R. n. 207/2010.	Criterio quantitativo 18
C2	canone annuo di estensione del servizio di garanzia oltre la scadenza del periodo minimo di garanzia del sistema stesso.	Criterio quantitativo 2

ART. 23 Modalità di attribuzione dei punteggi alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta

1. Il punteggio complessivo totalizzato dall'offerta tecnico qualitativa per ciascun lotto è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti per ogni elemento di valutazione (criteri A + B).

2. Pertanto l'assegnazione del punteggio complessivo dell'offerta (criteri A + B + C), ai sensi dell'allegato P del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è fatta applicando la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + V(i) + P_g(i)$$

Dove:

P_i = punteggio complessivo concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione A, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione B, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione A;

P_b = peso criterio di valutazione B;

V(i) = peso criterio di valutazione C1 del concorrente i.

P_{g(i)} = peso criterio di valutazione C2 del concorrente i

3. Il punteggio per ogni criterio e sotto criterio di valutazione è ottenuto per moltiplicazione tra il punteggio massimo ottenibile e un coefficiente definitivo compreso tra 0 e 1, che esprime il risultato conseguito dalla specifica offerta tecnico qualitativa per ciascun elemento di valutazione.

4. Per ciascuno dei criteri suddivisi in sub-criteri, il punteggio del criterio è determinato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun sub-criterio. Tali punteggi sono ottenuti dal prodotto tra i coefficienti medi attribuiti dalla commissione in relazione a ciascun sub criterio ed i fattori ponderali (sub-pesi) dei sub-criteri considerati.

5. I coefficienti sono determinati:

- Per quanto riguarda gli **elementi** di valutazione **di natura qualitativa**, attraverso la media dei coefficienti provvisori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio o sub criterio, nel caso di criteri suddivisi in sub criteri. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti provvisori, si procede a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando per ogni criterio e sub criterio ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'analisi dei criteri valutativi di tipo qualitativo è sviluppata considerando quali parametri valutativi gli obiettivi e le finalità indicati per ciascun criterio.

L'attribuzione dei coefficienti avviene secondo la valutazione discrezionale della Commissione, che effettuerà la sua valutazione considerando quanto le proposte siano adeguate e rispondenti ai parametri valutativi indicati.

L'adeguatezza/rispondenza è determinata secondo la seguente scala di misurazione:

Giudizio	Definizione	Coefficiente
<i>Ottimo</i>	Offerta giudicata del tutto rispondente a quanto richiesto dal parametro	1
<i>Distinto</i>	Offerta giudicata notevolmente rispondente a quanto richiesto	0,8
<i>Buono</i>	Offerta giudicata apprezzabilmente rispondente a quanto richiesto dal parametro	0,6
<i>Più che sufficiente</i>	Offerta che presenta discreti livelli di rispondenza a quanto richiesto dal parametro	0,4
<i>Sufficiente</i>	Offerta che presenta livelli minimi di rispondenza a quanto richiesto dal parametro	0,2
<i>Insufficiente</i>	Offerta che non raggiunge i livelli minimi di rispondenza a quanto richiesto dal parametro	0

6. Per l'individuazione dei singoli coefficienti, secondo la formula sopra riportata e, successivamente, dei punteggi di ciascuna offerta tecnico qualitativa valutata, la Commissione stabilisce di considerare sino al secondo decimale arrotondato per eccesso, qualora la seconda cifra decimale sia uguale o superiore a cinque; per difetto, qualora sia inferiore a cinque.

ART. 24 Modalità di attribuzione dei punteggi alla parte economica dell'offerta

1. In relazione alla parte economica dell'offerta, si provvederà all'attribuzione del punteggio massimo al prezzo complessivo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, con attribuzione di punteggi secondo la formula prevista dall'allegato P, parte II del D.P.R. n. 207/2010.

2. L'assegnazione del punteggio per il criterio C "Prezzo" è fatta, pertanto, applicando la seguente formula:

$$V(i) = (Ri/Rmax) \times C1$$

Dove

Ri= percentuale di ribasso offerto dal concorrente i

Rmax= percentuale di ribasso dell'offerta più conveniente

C1= è il coefficiente di ponderazione ed il massimo punteggio assegnabile per la componente prezzo in relazione all'oggetto principale e immediato del contratto.

3. Il valore da porre a confronto è il ribasso percentuale, espresso con un numero massimo di 2 decimali, sull'importo complessivo posto a base di gara, soggetto a ribasso, indicato all'art. 4, comma 1.

Criterio economico C2

L'attribuzione del punteggio economico in relazione al canone annuo di estensione del servizio di garanzia oltre la scadenza del periodo minimo di garanzia del sistema stesso (maggior tempo offerto in semestri come proposta migliorativa), fino ad un massimo di 2 punti, avverrà applicando la seguente formula sul prezzo indicato per il canone annuo. Tale importo è impegnativo per il concorrente e non potrà subire aumenti, a meno delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo, e dovrà essere valido per i 10 anni successivi alla scadenza del periodo di garanzia (maggior tempo offerto). La stazione

appaltante si riserva la facoltà di acquistare il servizio di estensione della garanzia alla scadenza del periodo previsto (maggior tempo offerto) al prezzo indicato dal concorrente.

L'importo indicato per l'estensione del servizio di garanzia NON concorre al prezzo offerto, né rientra nella base d'appalto ma concorre UNICAMENTE all'attribuzione del punteggio economico.

L'importo per l'estensione del servizio di garanzia non deve superare la soglia di 250.000 euro, comunque indicato per completezza dell'offerta economica e deve essere maggiore di 0 (zero).

La formula di assegnazione del punteggio per il criterio economico 2, conforme a quanto previsto nell'allegato P al citato d.P.R. 207/2010 per gli elementi quantitativi ed il prezzo, è la seguente:

$$Pg(i) = (Gmin/Gi) \times C2$$

dove:

- **Pg(i)** è il punteggio attribuito all'offerta i-esima
- **Gmin** è l'importo del canone annuo di estensione del servizio di garanzia più basso tra tutte le offerte (maggiore di zero)
- **Gi** è l'importo del canone annuo di estensione del servizio di garanzia i-esimo (maggiore di zero)
- **C2** è il coefficiente di ponderazione ed il massimo punteggio assegnabile per la componente canone annuo estensione della garanzia.

Il punteggio economico complessivo sarà definito dalla somma dei punteggi dei criteri economici sopra esposti. Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale.

Art. 25 Modalità di presentazione delle offerte

1. Gli interessati, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire a questo Ente (Regione Molise – Via Genova, 11 – 86100 Campobasso - Tel. 0874.314364 - fax 0874.437609 – indirizzo internet: www.regione.molise.it), entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, mediante un plico chiuso e sigillato con ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza e l'inviolabilità dell'offerta, con l'indicazione, sul lato esterno, del mittente e recante, in modo chiaramente leggibile, la seguente dicitura:

**“PROCEDURA DI GARA PER SOLUZIONE MULTIPIATTAFORMA PER LA GESTIONE
UNIFICATA DEL TRACKING E DEL TICKETING PER AZIENDE DI TRASPORTO
PASSEGGERI DELLA REGIONE MOLISE - NON APRIRE – PROTOCOLLARE
ESTERNAMENTE”**

2. Oltre tale termine, non sarà considerata validamente presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.

3. Il plico potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R, posta celere del servizio postale di Stato, corriere oppure a mano presso l'Ufficio protocollo della Regione Molise – Via Genova, 11 – 86100 Campobasso - Tel. 0874.314364 - fax 0874.437609 – indirizzo internet: www.regione.molise.it durante l'orario di apertura al pubblico. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga all'Ufficio Protocollo della Amministrazione appaltante in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

4. Si precisa che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale di arrivo presso l'ufficio locale, ma quella apposta con timbro di arrivo dall'Ufficio Protocollo della Regione Molise.

5. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

6. Non si darà corso all'apertura dei plichi sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi, né a quelli che siano pervenuti non debitamente chiusi, sigillati, ceralaccati, ovvero con strisce adesive o incollate, timbrate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'oggetto dell'appalto, ovvero in ritardo rispetto al termine previsto dal presente articolo.

7. Detto plico dovrà contenere al suo interno **A PENA DI ESCLUSIONE** tre buste a loro volta chiuse e sigillate con ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'oggetto dell'appalto, l'intestazione del mittente e le diciture:

- Busta "A" "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**";
- Busta "B" "**OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA**";
- Busta "C" "**OFFERTA ECONOMICA**".

8. I predetti plichi dovranno contenere la documentazione di seguito riportata, tutta redatta in *lingua italiana*. La mancanza, l'incompletezza o la difformità della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B e C determina l'esclusione dalla gara del concorrente, nei casi previsti dall'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dal successivo art. 35 del presente Disciplinare. Per la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis del medesimo articolo.

9. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Art. 26 Contenuto della Busta "A" – "Documentazione amministrativa"

1. LA BUSTA "A" – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DEVE CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE:

Domanda di partecipazione in bollo con dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di legge (redatta in base al modello allegato 1 al presente disciplinare); la dichiarazione deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante del concorrente e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Nel solo caso di presentazione d'offerta da parte di costituendo RTI, Consorzio o GEIE o rete d'impresa Dichiarazione d'impegno (conforme al modello allegato 2 al presente capitolato) a costituire il RTI Consorzio o GEIE, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e, principalmente ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a quale impresa che costituirà il RTI, Consorzio o GEIE, sarà conferito il mandato gratuito e irrevocabile per la rappresentanza del raggruppamento / Consorzio nei rapporti con la stazione appaltante (mandataria) da parte delle altre imprese (mandanti);
- la quota di partecipazione al raggruppamento / Consorzio e la specificazione delle attività che ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento / Consorzio eseguirà in caso di aggiudicazione.

Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo massimo contrattuale (IVA esclusa) e di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità previste dall'art. 75, comma 3 del D.lgs. 163/2006. Mediante:

1. contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria della Regione Molise Via Via Genova 11, 86100 Campobasso, che rilascerà quietanza del versamento. Tale quietanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unitamente alla documentazione di gara necessaria per l'ammissione, a comprova del versamento effettuato; qualora il concorrente scelga tale forma di costituzione, la cauzione provvisoria deve essere corredata dalla dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163 del 2006 in favore della Stazione appaltante;

2. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993. Tale documento (cauzione provvisoria) dovrà contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia (cauzione) definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il possesso del requisito deve essere segnalato e documentato in sede di offerta. In caso di RTI o di o consorzio o GEIE non ancora costituiti la cauzione può essere presentata anche solo da una delle imprese ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento.

- La garanzia deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

- La garanzia deve prevedere la possibilità di escutere la somma stabilita nel presente disciplinare quale sanzione ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

- In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, la cauzione presentata dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, ossia mandataria e mandanti, e sottoscritta dalla sola mandataria, atteso che l'intestazione a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento rende l'impegno di garanzia assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese anche se sottoscritto dalla sola mandataria.

- E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.L.gs 163/06.

- Per ottenere la riduzione al 50% della cauzione provvisoria, tutti gli operatori economici, sia singolo che associati, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEIEN ISO/IEC 17000.

- Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve presentare copia autentica del Certificato, nei modi prescritti dalla legge. La Garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di presentazione

d'offerta come RTI, Consorzio o GEIE non ancora costituiti/individuati al momento della domanda, detto impegno può essere presentato anche solo da una delle imprese che compongono il raggruppamento o consorzio, ma deve riguardare esplicitamente tutte le società componenti il RTI consorzio o GEIE che, in caso di aggiudicazione, eseguirà l'appalto.

Comprova dell'avvenuto versamento a titolo di contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ex art. 1 commi 65 e 67, Legge 266/2005 e Deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011 (i (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012), pari a € **140,00**(centoquaranta/00).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO debitamente firmato all'ultima pagina, con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute. Nel caso in cui il concorrente sia un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario ciascun componente dovrà allegare il Capitolato debitamente sottoscritto secondo le modalità sopra descritte.

Copia fotostatica del documento d'identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Art. 27 Contenuto della Busta "B" – "Offerta tecnico-qualitativa"

1. LA BUSTA "B" – "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA" DEVE CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE: L'offerta tecnica dovrà essere resa nella forma di relazione tesa ad illustrare le seguenti informazioni:

1. Introduzione e presentazione del Concorrente;
2. Una **Relazione tecnica** che consenta di comprendere e valutare il raggiungimento degli obiettivi, oggetto della presente gara, che il concorrente si impegna ad attuare in caso di affidamento, tenendo conto degli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione committente e delle condizioni di esecuzione indicati nel Capitolato speciale d'appalto.

La suddetta Relazione Tecnica dovrà essere prodotta con le seguenti modalità:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile;
 - dovrà essere contenuta entro le 100 (CENTO) facciate, carattere Times New Roman 12, max 50 righe/pag, in aggiunta alle stesse è possibile allegare foto o dépliant delle apparecchiature hardware proposte per il soddisfacimento degli obiettivi della presente gara di appalto, concentrate in max 10 fogli.
- copia allegata su CD-ROM, in formato PDF;

3. CD-ROM o DVD con video mpeg4, risoluzione minimo 800x600 della durata massima di 15 minuti che mostri le peculiarità dell'applicativo realizzato per la presente gara di Appalto.

4. Link ad una demo interattiva dell'applicativo (raggiungibile via browser nativo), che secondo una procedura di test permetta di verificare le peculiarità mostrate nel video di cui al punto precedente, dettagliata nelle operazioni da intraprendere completa nei risultati attesi.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta in calce dal titolare o legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'impresa partecipante, ovvero, nel caso di RTI, consorzi o GEIE già costituiti, dall'impresa rappresentante/mandataria/capogruppo. Nel caso di RTI, consorzi o GEIE costituenti la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa.

Art. 28 Contenuto della Busta "C" – "Offerta economica"

1. LA BUSTA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”, DEVE CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE:

- L’offerta economica, redatta in bollo secondo la vigente normativa in materia (un bollo ogni quattro facciate o frazione di esse), sull’apposito modulo allegato 4 predisposto da questo Ente ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nella quale dovranno essere indicati, in cifre e lettere:
 - Il ribasso percentuale, espresso con un numero massimo di 2 decimali, sull’importo posto a base di gara;
 - Il prezzo globale offerto, determinato dal ribasso percentuale offerto;
- Ai sensi dell’art. 86 comma 3bis e 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006 dovrà essere indicata l’incidenza in percentuale del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza (la mancata indicazione **non** costituisce causa di esclusione, ma può essere oggetto di valutazione di apparente anomalia ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/2006);

2. Nella BUSTA “C” potranno essere contenuti documenti utili a dimostrare che l’eventuale situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., di cui si è a conoscenza, non ha influito sulla formulazione dell’offerta, nel caso di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo. La verifica dei suddetti documenti eventualmente prodotti e l’eventuale esclusione sono disposte dalla Commissione giudicatrice, in seduta riservata, dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, e prima della verifica dell’anomalia.

3. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione appaltante.

4. In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo facente parte del raggruppamento economico.

5. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Ente.

7. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto tale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’operatore economico.

8. La validità minima dell’offerta è stabilita in mesi 6 (sei) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta stessa. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la Stazione appaltante non abbia provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, senza giustificato motivo.

9. Sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana analogamente ai documenti richiesti, a pena di esclusione. Se l’originale di un documento viene rilasciato in lingua diversa da quella italiana, lo stesso dovrà essere accompagnato da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore iscritto ad apposito albo a cura e spese del concorrente.

Art. 29 Garanzie a corredo dell'offerta

1. L'offerta è corredata da una garanzia dell'importo pari al due per cento (2%) dell'importo complessivo posto a base di gara (comprensivo dell'importo della proroga), indicato nell'art 4, comma 2, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile. La mancanza della suddetta dichiarazione o della autentica notarile non costituisce causa di esclusione dalla gara. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
4. La fideiussione deve: - essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione; - avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; - essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; - in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, il documento costituente la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prodotto a titolo di cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, intestato alla Tesoreria della Regione Molise Via Genova n. 11 86100 Campobasso. Tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento/aggregazione/consorzio, ossia mandataria e mandanti, e sottoscritta dalla sola mandataria, atteso che l'intestazione a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento rende l'impegno di garanzia assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese anche se sottoscritto dalla sola mandataria; - contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia (cauzione) definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, nel Plico "A", la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della detta certificazione. In caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in

possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, potrà beneficiare di tale riduzione se sarà dallo stesso documentato secondo le modalità sopra previste il possesso di suddetta certificazione da parte consorziate per cui concorre, specificandone la denominazione.

8. L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 30 Operazioni di gara

1. Le operazioni di gara, espletate da una Commissione di gara appositamente nominata, saranno pubbliche per la fase di ammissione dei concorrenti e per la fase finale di apertura delle buste contenenti l'offerta economica, mentre la fase della valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa sarà effettuata dalla stessa Commissione con funzioni di Commissione giudicatrice, in seduta/e riservata/e.
2. Nel giorno e orario indicati nel bando di gara presso la sede del Servizio Centrale Unica di Committenza, in via Giovannitti, 86100 Campobasso la Commissione di gara procede, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e all'ammissione o meno degli stessi alla gara e, in particolare:
 - ✓ Alla verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta e delle Buste in essi contenute, presentati dai concorrenti;
 - ✓ All'apertura della Busta "A" e alla verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta;
 - ✓ A individuare, mediante sorteggio pubblico, i concorrenti in un numero non inferiore al 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte presentate, nei cui confronti dovrà essere operato un controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48 del D.Lgs.163/2006, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - ✓ In base all'esito delle verifiche e riscontri effettuati, procederà all'ammissione o meno dei concorrenti alla successiva fase di gara, relativa alla valutazione tecnico discrezionale delle offerte tecniche.
3. All'apertura della Busta "B" contenente l'offerta tecnico-qualitativa, al fine di verificarne la conformità del contenuto rispetto alle prescrizioni poste dal presente Disciplinare di gara.
4. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.
5. Di seguito la Commissione, nello stesso giorno o in altra data, procede in seduta riservata ad analizzare le offerte tecnico-qualitative contenute nella busta contrassegnata dalla lettera "B", presentate da ciascun concorrente ancora in gara e all'assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione di cui sopra.
6. Di seguito in seduta pubblica, da tenersi in data che sarà tempestivamente resa nota agli interessati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la commissione provvederà:
 - A dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico-qualitative;
 - Ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e, data lettura delle stesse, ad attribuire il relativo punteggio sulla base delle formule matematiche sopra specificate;
 - Ad attribuire a ciascun concorrente del punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti rispettivamente all'offerta tecnica e all'offerta economica;
 - A una prima valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006, segnalando l'eventuale apparente anomalia delle stesse (in presenza di

offerte che appaiono anomale, la stazione appaltante procederà alla verifica e all'eventuale esclusione delle stesse, secondo quanto previsto, dall'art. 284 e dal correlato art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 e dal successivo art. 33 del presente disciplinare di gara);

- o A redigere la graduatoria provvisoria dei concorrenti, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché dell'eventuale rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 284 e dal correlato art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 e dal successivo art. 33 del presente disciplinare di gara;
- o A disporre l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala;

7. Ove sia necessario la Commissione si riserva la facoltà di convocare una o più nuove sedute di gara, data e luogo delle quali verranno fissate dalla Commissione stessa e tempestivamente comunicate ai concorrenti, anche a mezzo fax.

8. Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva da adottarsi con Determinazione del Servizio Centrale Unica di Committenza, che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

10. Alle sedute pubbliche della Commissione possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta della Commissione di gara.

11. L'Ente appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà. Nel caso in cui dai controlli effettuati emerga che sono state rilasciate dai concorrenti dichiarazioni mendaci ai fini della ammissione alla gara, si procederà all'esclusione dalla gara stessa.

ART. 31 Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito, la commissione di gara procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui al successivo comma 2.

2. La stazione appaltante valuta la congruità della prima migliore offerta, in relazione alla quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara. Per quanto attiene al punteggio relativo agli elementi di valutazione tecnico-qualitativi, si farà riferimento, esclusivamente ai fini della valutazione della presenza dell'anomalia, al punteggio ottenuto prima della riparametrazione di cui all'art. 23, comma 7, in quanto effettivamente connesso al livello tecnico-qualitativo offerto.

3. L'Amministrazione richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. n. 163/2006, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

4. L'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dagli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute

pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

5. L'Amministrazione o la commissione specializzata, se costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

6. Prima di escludere la prima migliore offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

7. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

8. L'Amministrazione procede nella stesso modo progressivamente alla verifica di anomalia delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

9. All'esito del procedimento di verifica, l'Amministrazione dichiara, in base all'art. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala.

ART. 32 Aggiudicazione provvisoria

1. Al termine della procedura di valutazione delle offerte e a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara in seduta pubblica l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che, in relazione all'offerta non anomala prodotta, abbia conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punti riportati in relazione ai parametri sopra specificati.

2. L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione/formalizzazione dell'esito della gara, con l'aggiudicazione definitiva da parte del Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza, fermi restando gli accertamenti previsti dalla legge.

3. La Commissione chiederà ai soggetti sorteggiati di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la documentazione indicata nel presente Disciplinare e non acquisibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

4. Nel caso in cui non venga fornita la prova o la documentazione presentata o acquisita d'ufficio non confermi le dichiarazioni contenute nella istanza di partecipazione dai concorrenti sottoposti al controllo, si procederà all'esclusione, all'escussione della cauzione provvisoria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, oltre che alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

5. L'aggiudicazione definitiva è, inoltre, subordinata a:

- Acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'aggiudicatario provvisorio, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
- Verifica dell'assenza nei suoi confronti di cause di esclusione dalle procedure di affidamento anche attraverso la consultazione dei dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi.

6. Verificato il possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà con l'aggiudicazione definitiva della gara.

7. L'accesso ai verbali della Commissione di gara e alle offerte presentate sarà differito a conclusione delle operazioni di gara, e cioè dopo l'aggiudicazione definitiva.

8. Le conclusioni della Commissione di gara non sono vincolanti per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione per motivate ragioni di pubblico interesse.

9. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate.

ART. 33 Aggiudicazione definitiva

1. L'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti di partecipazione richiesti ai sensi dell'art.12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la presentazione delle offerte.

3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

5. La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, sarà inviata dall'Amministrazione entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle forme previste dalla stessa disposizione.

6. Ai sensi dell'art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Concorrente è tenuto ad indicare nell'istanza di partecipazione alla gara, sia il domicilio eletto che il numero di fax.

L'amministrazione, a sua insindacabile scelta, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l'inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata.

7. Ai fini della stipulazione del contratto con la comunicazione di cui al precedente comma 6 o con successiva comunicazione, questa Amministrazione inviterà l'Impresa aggiudicataria a:

- Costituire cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale del servizio, che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità prescritte dall'Amministrazione; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione;
- Costituire le spese contrattuali, a carico dell'Appaltatore, a norma delle leggi vigenti;
- Quant'altro eventualmente specificato nella stessa comunicazione.

ART. 34 Stipulazione del contratto di appalto

1. L'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 10-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per procedere senza decorrenza del termine dilatorio. Il contratto è comunque stipulato entro sessanta 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

3. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 2, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- Quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- In casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

4. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato in modalità elettronica, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

5. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario; le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando di cui all'art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 35 Cause di esclusione e sanzione ex art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2009

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e ad altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o l'istanza di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

2. In particolare costituiscono cause di esclusione:

- Il mancato possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione indicati ai precedenti artt. 7-8-9-10 e 12; il mancato rispetto delle quote circa il possesso degli stessi previste all'art. 19 per i concorrenti raggruppati o consorziati;
- la violazione dei divieti posti ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio; la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre; la violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e) ed f), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio al quale partecipa;
- La presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- La mancata presentazione, fra la documentazione per l'ammissione alla gara, di uno dei documenti indicati, qualora il concorrente sia tenuto a presentarli a pena di esclusione, secondo le disposizioni del presente disciplinare;
- Il fatto che l'istanza di ammissione alla gara non sia sottoscritta o non rechi allegato il documento di identità del sottoscrittore;

- Il fatto che la dichiarazione dell'impresa ausiliaria non sia sottoscritta o non rechi allegato il documento di identità del sottoscrittore;
- Il fatto che la cauzione provvisoria non abbia le caratteristiche indicate al precedente art. 29;
- Il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, che sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito, o che non sia inferiore nel suo totale all'importo a base di gara, o che sia completamente mancante dell'indicazione di anche uno solo dei prezzi unitari, salvo che il dato mancante sia ricavabile con un semplice calcolo dal restante contenuto dell'offerta;
- Il fatto che l'offerta tecnica e/o quella economica non siano presentate o non sia inserite nei rispettivi plichi B e C, chiusi e sigillati, e/o che non siano sottoscritti dai soggetti tenuti a farlo, secondo quanto previsto ai precedenti artt. 25, 27 e 28;
- Il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio protocollo della Regione Molise Via Genova n. 11 86100 Campobasso entro il termine perentorio indicato all'art. 25 o che sullo stesso non sia apposta l'indicazione dell'oggetto della presente gara;
- Il mancato adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- Il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006;
- In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno applicate le misure di cui al comma 2-bis del medesimo articolo. La sanzione pecuniaria prevista dal suddetto articolo è stabilita in misura pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria.

ART. 36 Documentazione di gara e informazioni relative al procedimento di gara

1. I documenti a base della presente gara sono rappresentati da:

- bando di gara;
- il presente Disciplinare di gara, che contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, con la specificazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e delle procedure di aggiudicazione del servizio;
- il Capitolato speciale d'appalto, contenente la descrizione delle prestazioni da eseguire;
- Allegato 1 - Modulistica amministrativa per la presentazione della domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente il possesso dei requisiti
- Allegato 2 – Modello di dichiarazione per i costituenti RTI, Consorzi Ordinari, GEIE e Reti d'impresa;
- Allegato 3 - Modello di dichiarazione di avvalimento;
- Allegato 4 - Modello la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato 5 - Modulo di dichiarazione di subappalto.

2. La suddetta documentazione è reperibile sino al termine della presentazione delle offerte sul profilo del committente, al seguente indirizzo: <http://www.regione.molise.it>, sezione albo pretorio on-line e area tematica "Centrale Unica di Committenza"

3. Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Dott. Vincenzo Rossi – Direttore del Servizio Mobilità – mail rossi.vincenzo@mail.regione.molise.it a cui è possibile formulare quesiti e richieste di chiarimenti.
4. Il Responsabile del Procedimento della gara è il Dott. Giocondo Vacca – Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza.
5. Potrà essere nominato un Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 300 e seguenti del D.p.r. 207/2010 e al D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 37 Comunicazioni e altre informazioni relative al procedimento di gara

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici interessati alla gara, fatto salvo quanto già espressamente previsto nei precedenti articoli del presente Avviso, avverranno secondo le seguenti modalità:

□□le comunicazioni dell'Amministrazione verso i concorrenti che hanno presentato offerta, comprese quelle dovute ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice dei contratti, verranno effettuate utilizzando:

- in via principale e laddove possibile, la PEC, con esclusione dell'uso di qualsivoglia altra modalità di inoltro elencate dall'art.79 del codice dei contratti;
- in via subordinata, e sempre nel caso in cui il concorrente non sia dotato di PEC, il fax debitamente autorizzato nella istanza di partecipazione;
- in via residuale, in mancanza dei riferimenti di cui ai due punti precedenti, la raccomandata con avviso di ricevimento, o in ultima istanza, la notificazione, confermando l'avvenuta spedizione, dandone notizia al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata, indicati dal concorrente in sede di offerta;

2. Ai fini delle comunicazioni, il concorrente è tenuto ad indicare nel Modello A il domicilio eletto per le comunicazioni, se diverso dalla sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduta, nonché l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax.

3. E' obbligo del concorrente comunicare al RUP , mediante posta elettronica, anche non certificata, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa l'indirizzo di PEC, il numero di fax o il recapito già indicato per la ricezione delle comunicazioni.

4. Le comunicazioni dei concorrenti verso l'Amministrazione possono essere effettuate mediante posta elettronica certificata (alla casella di PEC regionemolise@pec.regione.molise.it), all'attenzione del RUP.

5. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente appalto possono richiedere informazioni e chiarimenti direttamente al RUP.

8. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 11/01/2016**, all'attenzione del RUP.

6. L'Amministrazione pubblicherà sul profilo del committente, <http://www.regione.molise.it>, le risposte ai quesiti inviati nei termini e con le modalità sopra menzionate.

ART. 38 Informazioni sulla pubblicità del bando e sull'esito della gara. Procedure di ricorso

1. Il bando di gara relativo al presente appalto è stato inviato alla Commissione dell'Unione europea in data 23/11/2015, secondo quanto previsto dall'art. 66 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il bando è la restante documentazione di gara è pubblicata in versione integrale sul sito web della Regione Molise, <http://www.regione.molise.it> – sezione “Albo pretorio on line” e Area tematica “Centrale Unica di Committenza”.
3. I risultati della gara saranno resi noti mediante:
 - Pubblicazione di avviso di aggiudicazione con le medesime modalità del bando, entro 3 (tre) giorni dalla data di adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
5. L'avviso di aggiudicazione dell'appalto sarà inoltre pubblicato sulla G.U.U.E. secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006.
- n. Avverso le regole della gara e/o l'aggiudicazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise di Campobasso, entro 30 (trenta) giorni rispettivamente dalla pubblicazione del Bando e/o dalla ricezione delle comunicazioni previste dall'art. 79 del Codice dei Contratti.

ART. 39 Diritto di accesso

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, dell'art.24 L. 241/90, del D.P.R. 184/06 e del D.Lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di indicare, diligentemente e scientemente, se il contenuto dei documenti componenti l'offerta tecnico qualitativa presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali).
2. In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla Stazione appaltante quali parti del documento non dovranno essere ostensibili, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 163/2006
3. In mancanza di motivazione e comprova della inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa Stazione appaltante acconsentirà alla sua ostensibilità nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento.

4. Le istanze di accesso devono essere rivolte, anche in via informale, al Responsabile del procedimento della gara c/o il Servizio Centrale Unica di Committenza, che rimane responsabile della procedura di accesso.

9. L'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è presso la sede della Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via Giovannitti – 86100 Campobasso.

ART. 40 Trattamento dei dati

1. Ai sensi della D.Lgs.vo 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

2. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

La richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste; la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

1) il personale dell'ente implicato nel procedimento;

2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;

3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003;

Soggetto attivo del trattamento dati è il Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza